



Università degli Studi di Messina	
Prot. n.	22354
Del	11 / 4 / 2011
Tit/Cl	I / 1 Partenza
Circolare n.	3 / 2011

Università degli Studi di Messina

Ai Presidi delle Facoltà
Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri Autonomi di
Spesa
Ai Responsabili dei Centri senza autonomia
finanziaria

Ai Dirigenti dell'Ateneo

A tutto il personale dell'Ateneo

Ai Segretari Amministrativi di Dipartimento

e, p.c. Al Magnifico Rettore

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 240/2010 relativamente alla partecipazione a gruppi e progetti di ricerca delle Università.

L'art. 18 della legge n. 240/2010, ai commi 5 e 6, ha ridefinito i soggetti che possono partecipare a gruppi e progetti di ricerca: “ *La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:*

- a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;*
- b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22;*
- c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;*
- d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23;*
- e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;*
- f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza*

oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi”.

La norma riduce la platea dei soggetti che possono partecipare ai progetti di ricerca, escludendo i collaboratori occasionali e coordinati e continuativi ex art. 7 co. 6 del D.Lgs 165/01 e il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato.

Per i titolari di borse di studio, è prevista la partecipazione ai progetti di ricerca solo degli assegnisti di ricerca e dei dottorandi, con esclusione di altre tipologie di borsisti.

Si osserva, per inciso, che gli artt. 19 e 22 della stessa legge dettano una nuova disciplina per il dottorato e per l'assegno di ricerca e, invece, non sono più previste le borse di studio per attività di ricerca post-dottorato, in quanto l'art. 29 comma 11 ha abrogato l'art. 4 della legge 30 novembre 1989 n. 398.

Per i progetti finanziati dall'Unione Europea o da altre istituzioni internazionali o sovranazionali, il comma 6 prevede che si applicheranno le norme previste dai relativi bandi. Pertanto, in questi casi, sarà possibile ampliare l'ambito soggettivo dei partecipanti ad un progetto di ricerca o allo svolgimento di attività di ricerca laddove il relativo bando espressamente non vieti il ricorso a specifiche figure o collaborazioni.

Alla luce delle superiori disposizioni normative, eventuali borse di studio, diverse dalla borsa di dottorato di ricerca e dall'assegno di ricerca, non possono gravare su fondi destinati a progetti di ricerca.

A carico dei medesimi fondi si possono stipulare contratti per collaboratori occasionali e coordinati e continuativi ex art. 7 co. 6 del D.Lgs 165/01 solo per attività che possano essere definite come di “supporto” o “strumentali” alla ricerca.

In caso di conferimento di incarichi di collaborazione occasionale e coordinata e continuativa si ricorda che devono essere presenti i seguenti presupposti di legittimità:

- Carenza non rimediabile di professionalità interne. Deve essere preliminarmente effettuata la ricognizione interna.

- Motivazione del provvedimento che attesti: la mancanza di professionalità interne, durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, oggetto dell'incarico che deve essere relativo alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione, in base ad obiettivi e progetti specifici e determinati e coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione.

- La prestazione deve essere altamente qualificata e richiedere professionalità in possesso di specializzazione universitaria.

- Obbligo di selezione pubblica, con preventiva indicazione di un criterio di scelta, per garantire l'imparzialità e la più ampia partecipazione.



- Rispetto dei limiti di spesa, tenendo presente che, a decorrere dall'anno 2011, il comma 28 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede il limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Viene fatta salva la disposizione di cui all'art.1 comma 188 della L. 266/05, in base alla quale il limite non si applica se la spesa non è a carico del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

- Obblighi di pubblicità: pubblicazione dell'avviso e dell'esito della procedura comparativa sul sito istituzionale; pubblicazione sul sito web – nella sezione Trasparenza, valutazione e merito - del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico, degli estremi del provvedimento e del relativo compenso, quale condizione di efficacia dei contratti stipulati.

- Trasmissione degli atti alla Corte dei Conti Sezione Centrale di controllo di legittimità per il controllo preventivo, previsto dal comma 30 dell'art. 17 del Decreto Legge n. 78 dell'1 luglio 2009, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 102 del 3 agosto 2009.


Gli eventuali contratti di collaborazione occasionale o coordinata e continuativa, o borse di studio post-lauream che prevedono una attività di collaborazione alla ricerca, se stipulati entro il 28 gennaio 2011, prima dell'entrata in vigore della legge n. 240/2010, mantengono la loro validità.

Per le procedure in itinere, i cui bandi sono stati emanati entro il 28 gennaio 2011, in mancanza di una precisa norma di diritto transitorio il procedimento già avviato prosegue con le regole previgenti, salvo diversa decisione della Corte dei Conti che dovrà pronunciarsi in sede di controllo preventivo di legittimità.

Successivamente al 29 gennaio 2011 non possono più essere emanati bandi per contratti di collaborazione occasionale o coordinata e continuativa, o borse di studio post-lauream, gravanti su fondi destinati a progetti di ricerca, ad eccezione dei contratti di collaborazione occasionale o coordinata e continuativa finalizzati ad attività che possano essere definite di "supporto" o "strumentali" alla ricerca o nell'ipotesi di partecipazione a progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea o da altre istituzioni internazionali o sovranazionali.

Si raccomanda la puntuale osservanza delle superiori disposizioni.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Giuseppe Cardile)



R.p.a: Dott.ssa Elvira Russo

